

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2408

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

dal **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(FACCHIANO)

e dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(PRANDINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1990

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1990,
n. 214, recante interventi urgenti per la torre di Pisa

ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo approvò nella seduta dell'8 gennaio 1990 il disegno di legge recante interventi urgenti per la torre di Pisa, al fine di affrontare in maniera risolutiva gli impellenti problemi derivanti dalle condizioni determinatesi per la torre di Pisa (atto Camera n. 4513).

Poichè tale disegno di legge non ha avuto l'auspicato rapido esame in sede parlamentare, si è resa necessaria l'adozione dell'accluso decreto-legge, del quale si chiede la conversione in legge, anche per non ulteriormente procrastinare gli interventi per la torre di Pisa.

L'articolo 1 del provvedimento affida ad un comitato di undici esperti di chiara fama, italiani e stranieri, il compito di provvedere, previo riesame di tutta la documentazione già esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, alla individuazione e definizione del progetto di massima e del progetto esecutivo degli interventi necessari per il consolidamento ed il restauro del monumento, di determinarne i costi, i tempi e le modalità di esecuzione, e di scegliere il futuro direttore dei lavori. I componenti del comitato sono nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta

congiunta del Ministro per i beni culturali ed ambientali e del Ministro dei lavori pubblici.

A tal fine il comitato, il cui intervento sostituisce quello di ogni altro organo collegiale in materia, deve espletare i propri lavori entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 2, riprendendo la disposizione, già contenuta nell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1982, n. 27, dispone la corresponsione di un contributo all'Opera primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura al pubblico della Torre per coprire la diminuzione degli introiti derivanti dalla tassa d'ingresso al monumento.

L'onere finanziario è stato previsto in lire 40.000 milioni per il 1990, in attesa che si perfezionino le condizioni necessarie a consentire l'utilizzo della restante quota del fondo speciale di bilancio fino al complessivo importo di lire 100.000 milioni nel triennio 1990-1992.

Poichè si tratta di disposizioni che richiedono una immediata ed improcrastinabile applicazione come norme di legge, si è reso necessario tramutare il disegno di legge in decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Per l'attuazione degli studi e ricerche necessarie alle progettazioni e per la esecuzione dei lavori relativi è possibile fare riferimento al seguente quadro economico di previsione:

	Importi in milioni
	—
Indagini e sperimentazioni a stima	2.000
Opere di presidio a stima	18.000
Intervento definitivo a stima	45.000
	65.000
Imprevisti circa 15 per cento	10.000
	75.000
<i>Totale opere</i>	
Progettazione come da tariffa 8 per cento del totale opera	6.000
Direzione lavori come da tariffa 5 per cento del totale opera	3.750
Studi, ricerche e consulenze specialistiche a stima	3.000
	87.750
<i>Totale intervento</i>	
Spese generali e tecniche ivi compreso alta vigilanza, collaudo, eccetera, circa il 10 per cento del totale intervento	8.750
	96.500
<i>Totale generale</i>	
arrotondato	100.000

Tutti gli importi indicati nel quadro economico di previsione sono al netto di IVA.

Il quadro degli interventi tecnici, che ovviamente comprende una successione cronologica di svolgimento, consente di valutare congrua una previsione di spesa che per l'anno 1990 non potrà risultare superiore ai 40 miliardi disponibili mentre per le restanti occorrenze può ragionevolmente farsi assegnazione sulle disponibilità esposte nella legge finanziaria 1990, tabella B, nel rispetto dell'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La legge n. 27 del 1982, con l'articolo 4, si è fatta carico del problema delle necessità economiche dell'Opera primaziale pisana originate dalla mancata fruibilità del monumento da parte dei numerosi visitatori.

L'opera primaziale pisana, dalla vendita dei biglietti di accesso alla torre, ricava i mezzi finanziari da destinare essenzialmente ad interventi manutentori dei monumenti nella piazza dei Miracoli con le relative pertinenze e, per espressa norma statutaria, del palazzo arcivescovile, della chiesa di San Ranierino, dei due musei e di altri pertinenti beni.

Compiuti i necessari accertamenti è risultato che nel triennio 1987-1989 l'Opera primaziale ha ricavato dalla vendita dei biglietti i seguenti introiti che non sono gravati da alcun onere:

esercizio 1987: lire 3.551.341.500;

esercizio 1988: lire 3.699.195.000;

esercizio 1989: lire 4.014.880.100.

e così mediamente, nel triennio, lire 3.755.138.866 l'anno.

In relazione al suesposto dato economico appare congruo autorizzare una spesa di lire 3.000 milioni in ragione di anno, stante la prevalente incidenza degli interventi manutentori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214, recante interventi urgenti per la torre di Pisa.

Decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1990.

Interventi urgenti per la torre di Pisa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla immediata individuazione e definizione degli interventi necessari per il consolidamento ed il restauro della torre di Pisa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di nota fama, italiani e stranieri, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori.

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera Primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso per l'anno 1990 un contributo in misura di lire 3.000 milioni in ragione d'anno.

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI - FACCHIANO - PRANDINI -
CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI